

ALL. "A"

**REGOLAMENTO ATTUATIVO LOCALE  
PER LA CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI**

**INDICE**

**TITOLO I – NORME GENERALI**

- ART. 1 Oggetto
- ART. 2 La gestione degli Impianti Sportivi
- ART. 3 Criteri generali per l'affidamento in concessione degli Impianti Sportivi

**TITOLO II – AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE**

- ART. 4 Modalità di affidamento
- ART. 5 Requisiti di partecipazione alle procedure di selezione
- ART. 6 Progetti
- ART. 7 Modalità e criteri di valutazione dei progetti e delle offerte
- ART. 8 Oneri e responsabilità delle parti
- ART. 9 Tariffe
- ART. 10 Accesso agli Impianti
- ART. 11 Manutenzione delle strutture e degli impianti.
- ART. 12 Personale adibito all'impianto
- Art. 13 Clausole utilizzo degli impianti sportivi
- ART. 14 Polizze assicurative
- ART. 15 Durata della Concessione
- ART. 16 Convenzioni

**TITOLO III – CONTROLLO, SOSPENSIONE E REVOCA DELLE CONCESSIONI**

- ART. 17 Modalità di controllo da parte del Comune
- ART. 18 Risoluzione del rapporto della Concessione

**TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI**

- ART. 19 Norme transitorie
- ART. 20 Entrata in vigore e abrogazione di norme

## TITOLO 1 – NORME GENERALI

### Art. 1 - Oggetto

Il presente Regolamento disciplina, le modalità e i criteri generali per l'affidamento in concessione, ad altri soggetti, degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Montopoli V.A., non direttamente gestiti in attuazione della Legge 27 Dicembre 2002, n. 289 – art. 90 comma 25 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, che disciplina l'affidamento in gestione degli impianti sportivi a Società, Associazioni Sportive dilettantistiche ed Enti di promozione sportiva discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali e della legge Regionale 27 Gennaio 2015 n° 21 “Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi.

Gli impianti sportivi comunali oggetto del presente regolamento sono:

- Campo Sportivo di Montopoli Capoluogo
- Campo Sportivo di Casteldelbosco (con annesso campo da tennis)
- Campo Sportivo di San Romano
- Palestra Comunale c/o la Scuola Secondaria di 1° grado, G. Galilei
- Palestra Comunale c/o la Scuola Primaria di Marti

### Art. 2 - La gestione degli Impianti Sportivi

1. Gli Impianti Sportivi Pubblici possono essere gestiti direttamente dal Comune di Montopoli V.A. oppure affidati in concessione, tramite avviso pubblico e convenzione, in via preferenziale, a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, secondo procedure ad evidenza pubblica (art. 14 comma 1 della L.R.T. 21/2015).
2. L'affidamento in concessione a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 del presente articolo, avviene solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione di cui all'art. 15 della L.R.T. 21/2015 nel rispetto, comunque, dei criteri in esso fissati.
3. Gli Impianti Sportivi Scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extra-curricolari, sono affidati in orario extra-scolastico con le modalità e i criteri degli impianti sportivi pubblici a soggetti individuati al comma 1 del presente articolo aventi sede nel Comune o in Comuni confinanti (L.R.T. 21/2015 art. 17 comma 1)
4. Qualora le gare per l'affidamento in concessione ai soggetti di cui ai commi 1, 2 del presente articolo, andassero deserte si può prevedere l'affidamento a trattativa privata ad altro soggetto richiedente a condizioni diverse rispetto a quelle presenti nei bandi pubblici, ma comunque congrue con la funzione di promozione della cultura sportiva che l'impiantistica può svolgere e con l'esigenza di tutela del patrimonio e dell'interesse pubblico.
5. Nella approvazione delle procedure di affidamento in concessione dovranno essere previste norme finalizzate ad evitare posizioni di prevalenza di un organismo associativo rispetto agli altri.

### Art. 3 - Criteri generali per l'affidamento in concessione degli Impianti Sportivi

L'affidamento in concessione degli Impianti deve tenere di conto dei seguenti criteri (art. 15 Legge Regione Toscana n° 21/2015):

- a. utilizzo dell'avviso pubblico come modalità di pubblicità della procedura di selezione, idonea a garantirne l'effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati;
- b. differenziazione delle procedure di selezione in ragione della diversa tipologia e rilevanza economica degli impianti;
- c. garanzia di imparzialità nel permettere l'utilizzo ai soggetti di cui all'art. 2 comma 1 del presente regolamento, che ne facciano richiesta all'affidatario con priorità per i soggetti con sede legale o attività abituale nel territorio comunale;
- d. durata dell'affidamento in gestione che tenga conto della rilevanza economica dell'impianto, del radicamento territoriale e che promuova, nel tempo, l'avvicendamento dei soggetti affidatari di cui al precedente art. 2, comma 1;
- e. affidamento in gestione commisurato all'entità degli interventi di innovazione e miglioramento dell'impianto che il soggetto affidatario si impegna ad effettuare;
- f. selezione da effettuarsi in base alla presentazione di progetti che consentano la valutazione dei profili economici e tecnici (educativi sanitari e sociali) della gestione;
- g. scelta dell'affidatario che tenga conto dell'esperienza nel settore, delle tariffe praticate e dei prezzi d'accesso, dell'affidabilità economica, dell'assenza di posizioni debitorie nei confronti dell'ente affidatario, della qualificazione professionale degli istruttori e allenatori utilizzati, della compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto e dell'eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani;
- h. valutazione della convenienza economica dell'offerta, da effettuarsi in base alla previa indicazione da parte dell'ente locale del canone minimo che si intende percepire e dell'eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione;
- i. garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini, ottimizzando la fruizione degli impianti stessi ai fini di incentivare l'esercizio di pratiche sportive, tenendo conto della valenza sociale e sanitaria della pratica delle attività fisiche per il raggiungimento del benessere della persona;
- l. scelta dell'affidatario che favorisca il carattere interdisciplinare delle attività sportive praticate e praticabili nell'impianto, in relazione alle caratteristiche dello stesso, nonché la gestione integrata con altri soggetti;
- m. garanzia della capacità delle eventuali attività ricreative e sociali di interesse pubblico, praticabili straordinariamente negli impianti, con il normale uso degli impianti sportivi

## TITOLO II – AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE

### Art. 4 - Modalità di affidamento

L'utilizzo dell'avviso pubblico è la modalità ordinaria della procedura di selezione idonea a garantire imparzialità e trasparenza.

La scelta dell'affidatario avviene sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

L'avviso pubblico dovrà contenere i requisiti necessari alla selezione ed i criteri di scelta dell'affidatario secondo quanto previsto dal presente regolamento.

L'avviso pubblico per la concessione in gestione dovrà prevedere, da parte dei soggetti partecipanti alla procedura di selezione l'individuazione di un'organizzazione del personale necessario alla conduzione dell'impianto.

Il gestore, qualora si avvalga di personale dipendente, è tenuto ad applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di categoria, nel rispetto sia degli obblighi previdenziali ed assicurativi. Dovrà altresì rispettare le norme sulla sicurezza previste dal D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni. La violazione di tali obblighi comporterà l'applicazione di sanzioni da parte dell'Amministrazione, commisurate alla gravità e alla reiterazione delle violazioni, che può giungere sino alla decadenza della concessione

Il gestore provvederà ad assumere idonee coperture assicurative per tutti gli operatori, compresi i volontari che operano sull'impianto.

Per gli impianti assegnati in concessione è prevista di norma l'intestazione al concessionario dei contratti per la fornitura delle utenze, salvo i casi in cui l'Amministrazione Comunale prevederà nell'avviso pubblico, per motivi oggettivi, il mantenimento dell'intestazione diretta.

E' prevista la possibilità di affidare congiuntamente la gestione di più impianti omogenei per tipologia.

#### Art. 5 - Requisiti di partecipazione alle procedure di selezione

Possono partecipare alla selezione i soggetti indicati nell'Art. 2 del presente Regolamento che siano altresì in possesso dei seguenti requisiti:

- a. Esperienza di almeno n. 3 anni nel settore della promozione e della diffusione della pratica sportiva;
- b. Radicamento, del Concessionario, sul territorio del bacino di utenza dell'impianto, certificato dal numero degli allievi partecipanti all'attività formativa del soggetto concorrente nei precedenti tre anni, e dalla realizzazione di particolari progetti di attività di formazione sportiva. Sono elementi costitutivi del "bacino di utenza" di un determinato impianto:
  - b1) il territorio comunale o intercomunale che esprime la domanda di attività sportive correlata all'impianto;
  - b2) la popolazione residente sul territorio, per fasce di età interessate alla pratica sportiva;
  - b3) i praticanti della disciplina e/o discipline che si svolgeranno nell'impianto.
- c. Affidabilità economica e dei bilanci degli ultimi 3 anni di attività, dimostrata attraverso la produzione di idonee referenze bancarie del concessionario e mediante una certificazione che documenti la regolarità dei pagamenti nei confronti degli Enti proprietari di impianti sportivi in cui i concorrenti hanno svolto la propria attività nel precedente triennio.
- d. Qualificazione professionale degli istruttori e allenatori utilizzati, documentata dai titoli posseduti previsti per legge e dai curriculum professionali.
- e. Situazione di regolarità nel pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali del personale a qualsiasi titolo impiegato.
- f. Disponibilità da parte del soggetto richiedente al rispetto rigoroso del capitolato di appalto e delle scadenze dei versamenti del canone.
- g. L'assenza di posizioni debitorie nei confronti del Comune di Montopoli V/Arno.

#### Art. 6 - Progetti

1. Contenuti generali dei Progetti:

- a.—la coerenza delle loro finalità con il Piano Regionale dello Sport e con i Programmi di Settore e di mandato amministrativo;

- b.—la rispondenza alle esigenze e alle richieste di tutti i cittadini utenti;
- e.—la compatibilità dell'attività proposte con le strutture messe a disposizione e là dove la struttura lo consenta la previsione di attività a carattere interdisciplinare comunque praticabili nell'impianto, in relazione alle caratteristiche dello stesso, nonché la gestione integrata con altri soggetti.

**2.** Nel Progetto dovranno essere dettagliate:

- a. le finalità educative dell'attività del soggetto che partecipa al bando;
- b. le condizioni a garanzia di imparzialità nella ammissione dei fruitori singoli o associati che ne facciano richiesta all'affidatario (con priorità per i soggetti indicati all'art. 2 comma 1 con sede legale o attività abituale nel territorio comunale) e nella gestione dei rapporti;
- c. gli aspetti di integrazione e di pari opportunità del programma di attività;
- d. l'organizzazione del servizio, l'accoglienza improntata a criteri di trasparenza e pubblicità sia nei confronti dei cittadini utenti, sia nei confronti delle altre società che usufruiscono degli impianti, nonché il piano di comunicazione e di relazione sociale.
- e. l'organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani.
- f. il programma di controllo da attuare per garantire la qualità del servizio.

**3.** Il Progetto dovrà anche indicare:

- a.—le modalità di gestione della struttura con l'indicazione quantitativa e qualitativa del personale educativo, di vigilanza e di segreteria impiegato, nonché le modalità di controllo e di registrazione degli accessi, la durata e l'articolazione oraria delle attività, indicando il numero di ore messe a disposizione di società e singoli cittadini e quelle riservate alla società che gestisce l'impianto;
- b.—i rapporti convenzionali con le altre società.
- e.—Piano economico finanziario di gestione dell'impianto;
- d.—Eventuali interventi di innovazione e miglioramento dell'impianto a carico dell'affidatario. Tali proposte dovranno risultare verosimili e congrue in relazione alle caratteristiche intrinseche della struttura; dovranno riportare il valore economico ed il dettaglio dell'intervento, con indicazione dei tempi di realizzazione, evidenziando peraltro il minor disagio possibile per la fruizione dell'impianto stesso. Nell'eventualità dell'aggiudicazione l'intervento proposto dovrà essere approvato dall'Ufficio Comunale – Lavori Pubblici - a ciò preposto e l'aggiudicatario dovrà rivalutare il progetto secondo le indicazioni dell'Ufficio lavori Pubblici stesso.

#### Art. 7 - Modalità e criteri di valutazione dei progetti e delle offerte

- 1.** La valutazione dei Progetti e delle offerte avverrà a cura di apposita Commissione tecnica, nominata con atto del Responsabile del Settore Amministrativo, della quale faranno parte il Responsabile del Settore Amministrativi, in qualità di Presidente e due tecnici dell'Ente, uno appartenente all'Ufficio Servizi Scolastici/Educativi/Sport ed un appartenente all'Ufficio Tecnico – Lavori Pubblici. ~~e~~ La Commissione valuterà le offerte secondo criteri quali-quantitativi fissati dal bando.
- 2.** L'offerta economica consiste nel canone annuo offerto dal concorrente rispetto a quello minimo definito a base di gara dall'Amministrazione.

3. L'offerta tecnico-quantitativa è costituita da tutti gli elementi che consentano la valutazione oggettiva dei profili tecnici, educativi, sanitari, sociali e gestionali del Progetto.
4. Il punteggio da attribuire all'offerta economica e all'offerta tecnica dovrà comunque prevedere la prevalenza della valutazione tecnica su quella economica.
5. I Progetti saranno valutati rispetto a:
  - a) qualità dell'offerta formativa;
  - b) l'utenza coinvolta, valutata per età, numero, sesso e condizione di abilità
  - c) il numero delle ore messe a disposizione per le altre società e per i privati;
  - d) il numero delle ore di pulizia garantite giornalmente
  - e) la spesa per il rinnovo degli arredi;
  - f) la spesa per gli interventi di manutenzione ordinaria;
  - g) la spesa per gli istruttori;
  - h) l'intervento di innovazione e/o miglioramento dell'impianto e la relativa spesa.

Il progetto dovrà essere corredato da relazione sulla fattibilità della disciplina proposta all'interno della struttura.

#### Art. 8 - Oneri e responsabilità delle parti

1. Il Concessionario si fa carico degli oneri diretti e indiretti, secondo quanto stabilito al successivo art. 11 e specificato nel capitolato di gara, per la gestione ed il funzionamento dell'Impianto nell'orario di utilizzo da parte di questi, e in particolare:
  - a. la spesa delle utenze relative a gas, elettricità, acqua, telefono;
  - b. la pulizia dei locali;
  - c. la sorveglianza e la custodia la manutenzione ordinaria in relazione agli spazi individuati da cartografia o planimetria;
  - d. la manutenzione ordinaria delle strutture e degli impianti, nonché il ripristino degli stessi a seguito di danneggiamenti da parte degli utenti, come specificato nell'art. 11 del presente Regolamento. Gli interventi di manutenzione ordinaria sono definiti dall'art. 3 DPR 380/2001 ex art. 31 L. 457/78.
  - e. si assume la responsabilità derivante dallo svolgimento dell'attività sportiva o dalla gestione dell'impianto, anche ai fini di eventuali azioni di risarcimento danni a terzi e a tal fine stipula apposita polizza assicurativa;
  - f. è direttamente responsabile dei danni prodotti ai beni di proprietà del Comune e pertanto deve stilare apposita copertura assicurativa per danni al patrimonio con versamento anche di una somma di denaro quale cauzione a garanzia.
  - g. nei casi in cui le società sportive organizzino manifestazioni sportive o extrasportive con presenza di pubblico devono osservare scrupolosamente tutte le disposizioni di legge vigenti in materia compresa l'agibilità accertata e riconosciuta dagli organi di vigilanza al pubblico spettacolo con apposita richiesta al SUAP.
  - h. è inoltre tenuto al rispetto di quanto previsto in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro dal D.Lgs. 81/2008 e ss.m.i. e dal Decreto del Ministero degli Interni 18.03.1996 e ss.mm.ii.;
  - i. è tenuto a sottoscrivere polizza assicurativa RC per il personale preposto all'attività formativa, amministrativa e di sorveglianza;
  - j. dotarsi di materiali di pronto soccorso e di prima rianimazione con relativa formazione a norma di legge;

- k.** è tenuto a mettere a disposizione gratuitamente dell'Ente concedente, per almeno cinque volte l'anno l'impianto convenzionato nell'orario a disposizione del Concessionario per le esigenze istituzionali e per le manifestazioni proprie dell'Ente.
- l.** è tenuto a redigere il Documento di Valutazione dei rischi, nei confronti del personale addetto e dell'utenza, nominando anche un responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.; E' tenuto altresì a nominare il responsabile della conduzione degli impianti termici e di produzione calore in genere ai sensi della L. 10/91 e ss.mm.ii.;
- m.** è obbligato, per ciascuna struttura, alla installazione di tutti i dispositivi di sicurezza e prevenzione necessari e disposti dalla vigente normativa di legge, nonché a costituire un registro di controlli, da custodire in apposita cassetta dove sia gli addetti alla manutenzione che il RSPP annoteranno il resoconto degli interventi e dei sopralluoghi effettuati, almeno con cadenza semestrale, al riguardo di impianti elettrico, emergenza, igienico sanitario, fotovoltaico laddove esistente, C.T., manutenzione e controllo presidi antincendio, verifica impianti di messa a terra ecc.;
- n.** è tenuto a redigere un regolamento dell'uso dell'impianto ed una programmazione d'uso dello stesso e darne comunicazione prima della stagione sportiva al Comune;
- o.** Il concessionario è tenuto a collaborare con il Comune per la raccolta dei dati da fornire al Sistema Informativo Regionale.
- p.** Il Concessionario effettuerà rilevazioni del grado di soddisfazione dell'utenza attraverso schede di segnalazioni da compilare a cura dei singoli utenti che saranno consegnate agli uffici comunali.

2. Il Comune ha diritto di rivalsa nei confronti del Concessionario per danni arrecati agli impianti e per incuria nella manutenzione ordinaria degli stessi. In caso di inerzia, l'Amministrazione Comunale provvederà direttamente previa formale diffida, applicando sanzioni fino alla completa copertura del danno.

3. Qualora il Concessionario svolga lavori di manutenzione straordinaria senza la necessaria autorizzazione preventiva dell'Amministrazione, quest'ultima può, a sua discrezione e senza che il Concessionario possa avanzare alcuna pretesa al riguardo, procedere all'acquisizione a titolo gratuito dei lavori nel patrimonio del Comune, ovvero chiedere al Concessionario la remissione in pristino o ripristino della situazione precedente i lavori.

4. Il Comune si fa carico degli oneri degli interventi di manutenzione straordinaria come definiti dall'art. 3 DPR 380/2001 ex art. 31 L. 457/78 che non derivino da danneggiamenti degli utenti e dell'attività del Concessionario. Il Concessionario potrà effettuare altresì interventi straordinari sull'impianto in gestione. Tali interventi dovranno essere preventivamente approvati dal Comune che ne disporrà le modalità di finanziamento. Eventuali costi ulteriori rispetto a quelli presentati in sede di approvazione del progetto di intervento saranno a totale carico del Concessionario.

a) Il Comune assume l'impegno di comunicare al Concessionario i propri programmi di manutenzione straordinaria della struttura l'inizio degli stessi con preavviso di 30 gg.. Nessun indennizzo può essere previsto a carico dell'Ente per la conseguente riduzione o interruzione dell'attività del Concessionario.



b) Nel caso di danni gravi verificatisi alla struttura e agli impianti durante l'attività del Concessionario, il Comune, a suo insindacabile giudizio, può revocare l'affidamento e chiedere il rimborso delle spese per gli interventi di riparazione.

#### Art. 9 - Tariffe

1. La Giunta Comunale stabilisce le tariffe di accesso agli impianti secondo criteri di fruibilità sociale ed in base alla valutazione dei costi di gestione presentati dalle società concessionarie.
2. Il concessionario applica e introita le tariffe come stabilite al punto 1. ai fruitori dell'impianto.

#### Art. 10 - Accesso agli Impianti

1. L'accesso all'Impianto deve essere garantito a tutti coloro che ne facciano richiesta, collettivamente o singolarmente, compatibilmente con l'orario di funzionamento del servizio e secondo la programmazione annualmente definita, nel rispetto dei principi di uguaglianza e non discriminazione, favorendo condizioni di pari opportunità con particolare riferimento ai soggetti in situazione di svantaggio fisico e sociale.
2. L'utilizzo degli impianti è concesso ai soggetti di cui all'art. 2 comma 1 che ne facciano richiesta, con priorità per i soggetti con sede legale o attività abituale nel territorio comunale.

#### Art. 11 - Manutenzione delle strutture e degli impianti

~~1.~~ Sono a carico del Concessionario i lavori di manutenzione ordinaria così come definiti dall'art. 3 DPR 380/2001 ex art. 31 L. 457/78, di seguito elencati e consistenti in:

- a. FINITURE ESTERNE – Opere di riparazione, di rinnovamento e di sostituzione delle finiture esterne degli edifici purchè ne siano conservati i caratteri originari tra queste:
  - ripristino della tinteggiatura, degli intonaci e dei rivestimenti delle facciate con materiali aventi le stesse caratteristiche e colori di quelli preesistenti;
  - pulitura delle facciate;
  - riparazione e sostituzione degli infissi, dei serramenti, dei portoni, dei cancelli, delle serrande e delle vetrine (o parte d'ingresso) dei negozi (eventualmente anche utilizzando materiali diversi), senza alterarne le caratteristiche quali sagoma, colori, disegno e dimensioni delle parti apribili e trasparenti;
  - ricorso e sostituzione parziale del manto di copertura e dell'orditura secondaria del tetto, senza alcuna modifica della sagoma, della pendenza e delle caratteristiche della copertura;
  - riparazione e sostituzione delle grondaie, dei pluviali e dei comignoli, anche con materiali diversi;
  - riparazione dei balconi, delle terrazze e relative ringhiere o parapetti;
  - installazione di grate, limitatamente al vano finestra.
  - Applicazione delle tende da sole e delle zanzariere;
  - Rifacimenti delle pavimentazioni esterne di cortili, patii e cavedi;
  - Riparazione delle recinzioni.
- b. FINITURE INTERNE – Opere di riparazione, di rinnovamento e di sostituzione delle finiture interne degli edifici, tra queste:
  - riparazione e rifacimento delle pavimentazioni, compreso l'eventuale rinforzo dei solai anche con putrelle, reti elettrosaldate e massetto in calcestruzzo;



- riparazione e rifacimento degli intonaci, dei rivestimenti e delle tinteggiature;
  - riparazione e rifacimento degli infissi e dei serramenti, anche con l'inserimento di doppio vetro.
- c. TRAMEZZI E APERTURE INTERNE – Opere di rinnovamento e di sostituzione delle partiture interne, tra queste:
- apertura e chiusura di vani porta all'interno della stessa unità immobiliare;
  - piccole opere murarie come la creazione di nicchie o di muretti all'interno della stessa unità immobiliare nonché di inserimento e spostamento di pareti mobili, nel rispetto dei rapporti di superficie e di aeroilluminazione prescritti;
  - spostamento o realizzazione di arredi fissi nel rispetto dei rapporti di cui sopra.
- d. IMPIANTI ED APPARECCHI IGIENICO-SANITARI – Opere di riparazione e di sostituzione degli apparecchi igienico-sanitari e riparazioni dell'impianto.
- e. IMPIANTI TECNOLOGICI E RELATIVE STRUTTURE E VOLUMI TECNICI – Opere necessarie a mantenere in efficienza e ad adeguare gli impianti tecnologici esistenti alle normali esigenze di esercizio.
- f. ULTERIORI OPERE IN EDIFICI INDUSTRIALI, ARTIGIANALI COMMERCIALI E AGRICOLI –
- Opere di riparazione, di sostituzione e di adeguamento degli impianti e delle relative reti, tali interventi non comportino modifiche dei locali, aperture nelle facciate, modificazione o realizzazione di volumi tecnici, realizzazione di nuova superficie lorda di calpestio.
  - Opere di modesta entità per l'attraversamento delle strade interne con tubazioni.
  - Opere di realizzazione di basamenti o di incastellature per il sostegno o per l'installazione di apparecchi all'aperto, di modesta entità, per il miglioramento degli impianti esterni, purché non comportino la realizzazione di nuova superficie lorda

#### Art. 12 - Personale adibito all'Impianto

- 1.— Il Concessionario deve attestare per il personale dipendente delle attività e della struttura il rispetto delle norme del diritto del lavoro e il pagamento delle assicurazioni previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche previste dalla vigente normativa. Il Comune è comunque sollevato da qualsiasi responsabilità in merito.

#### Art. 13 Clausole utilizzo degli impianti sportivi

Nelle convenzioni stipulate per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi sono inserite clausole che prevedono:

- la possibilità di installare (per gli impianti sportivi scolastici in accordo con il Dirigente Scolastico) strutture pubblicitarie all'interno degli impianti assegnati e nelle aree ad essi pertinenti tese a fornire al soggetto affidatario risorse economiche da destinare allo svolgimento dell'attività sportiva ivi praticata con l'obbligo di osservanza dei regolamenti comunali, delle vigenti leggi in materia e ottemperare al pagamento della relativa imposta di pubblicità. Detta pubblicità, in accordo con i gestori degli impianti può essere esercitata anche dalle Società Sportive che utilizzano in via continuativa gli impianti sportivi. In ogni caso il materiale pubblicitario esposto dovrà rispettare tutte le prescrizioni di legge o di regolamento vigenti in materia ed essere a norma antincendio e di sicurezza. I gestori sono responsabili della sicurezza, manutenzione e decoro della pubblicità installata e si assumono

ogni responsabilità patrimoniale e civile per eventuali danni che possano derivarne a terzi tenendo indenne, senza eccezioni, il Comune da ogni responsabilità.

- La facoltà del Comune di disporre in qualsiasi momento e per proprie motivate esigenze, con particolare riferimento alla legge 24/02/1992 n° 225 e ss.mm.ii. in materia di protezione civile, l'utilizzo degli impianti fuori dal regime del presente regolamento.
- La possibilità per l'affidatario di prevedere all'interno dell'impianto un'attività connessa di bar o punto di ristoro nel rispetto delle normative vigenti in materia;

#### Art. 14 - Polizze assicurative

1. Il Concessionario è tenuto alla stipula di polizze assicurative R.C. infortuni per il proprio personale e per gli utenti del servizio, per danni a cose, persone o beni mobili. I valori da assicurare a copertura di rischi di danneggiamento alla struttura e agli impianti saranno definiti nel capitolato di gara.

#### Art. 15 - Durata della Concessione

1. La durata della concessione è limitata ed è determinata nel bando di gara e potrà essere rinnovata con espresso provvedimento dell'Amministrazione Comunale per una sola volta.
2. Qualora, durante il periodo dell'affidamento il concessionario intenda eseguire significativi interventi in aggiunta a quelli eventualmente offerti in sede di gara, di miglioria e/o di manutenzione straordinaria, preventivamente autorizzati e approvati dall'Amministrazione Comunale, la durata dell'affidamento potrà essere commisurata al valore dell'intervento e potrà essere rinnovata per un ulteriore periodo di tempo idoneo a consentire un equo ammortamento della relativa spesa.

#### Art. 16 - Convenzioni

1. L'aggiudicatario dovrà impegnarsi a sottoscrivere una convenzione con l'Ente concedente, contenente il dettaglio delle clausole che disciplinano l'uso dell'impianto pubblico nel rispetto sia delle norme nazionali e regionali in materia che delle condizioni d'uso come previsto dal presente regolamento.
2. Nel caso in cui la convenzione riguardi un impianto sportivo scolastico essa deve essere condivisa e sottoscritta anche dal Dirigente Scolastico.
3. La convenzione, in particolare dovrà prevedere i seguenti contenuti minimi:
  - a. stabilire dettagliatamente i criteri di utilizzazione dell'impianto e le condizioni giuridiche ed economiche della gestione dello stesso, anche in riferimento agli aspetti inerenti l'applicazione delle normative sulla sicurezza (DLgs 81/2008);
  - b. stabilire specifiche condizioni per il rispetto dei diritti del personale dipendente e/o dei collaboratori e degli utenti;
  - c. definire i criteri per l'instaurazione dei rapporti tra il Concessionario e le società ad esso collegate;
  - d. la durata della concessione.

Il Gestore, con la sottoscrizione della convenzione di affidamento, si assume l'obbligo di ottemperare a tutte le prescrizioni previste dalle norme di legge vigenti, a partire da quelle in materia di pubblici spettacoli.

Ai gestori ed agli utilizzatori è fatto divieto di sub concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in gestione ed uso dall'Amministrazione Comunale senza il preventivo assenso degli Enti suddetti, la violazione di tale divieto comporta la revoca immediata della concessione d'uso in atto

### TITOLO III – CONTROLLO SOSPENSIONE E REVOCA DELLE CONCESSIONI

#### Art. 17 - Modalità di controllo da parte del Comune

1. Il Comune si riserva in qualsiasi momento il diritto di esercitare il controllo sull'attività e sulla conduzione dell'Impianto da parte del Concessionario.
2. Il Comune attiva, tramite i propri uffici, forme di controllo sulla gestione dell'impianto finalizzate alla verifica di:
  - a. rispetto delle clausole convenzionali anche in riferimento agli aspetti inerenti l'applicazione delle normative sulla sicurezza;
  - b. mantenimento delle finalità essenziali del Progetto;
  - c. pluralismo dell'utenza;
  - d. partecipazione degli utenti svantaggiati;
  - e. fruibilità degli orari di utilizzo della struttura da parte di tutti o comunque del maggior numero di cittadini e società.
  - f. tariffe praticate all'utenza.
  - g. Presenza di materiale di pronto soccorso e di rianimazione
3. Il Comune attiverà un monitoraggio costante delle attività e del servizio, sulla base di precisi indicatori, per verificare e valutare i livelli di qualità raggiunti nella gestione dello stesso, oltre che i livelli di soddisfacimento dell'utenza:
  - a) relazione sull'efficacia dell'attività svolta in relazione al numero degli utenti destinatari e della crescita culturale degli stessi in relazione alla formazione di partenza
  - b) rilevazione dell'orario di funzionamento del servizio e rilevazione delle condizioni igienico-sanitarie della struttura e della manutenzione degli impianti

Le modalità di controllo e di monitoraggio suddette saranno stabilite in dettaglio nella Convenzione regolante i rapporti tra Comune, Concessionario e, nel caso di impianti sportivi delle strutture scolastiche, del Dirigente Scolastico.

#### Art. 18 - Risoluzione del rapporto della Concessione

1. E' facoltà del Concessionario recedere anticipatamente dal rapporto dandone preavviso di almeno tre mesi al Comune e motivandone le ragioni.
2. L'affidamento in concessione dell'Impianto Sportivo può essere revocato da parte del Comune prima della scadenza prevista, oltre che nel caso stabilito all'art. 8, c. 2-4 b), al verificarsi di una delle seguenti condizioni e senza alcun compenso a titolo di indennizzo da parte della stessa:
  - a. Grave e persistente inadempimento degli obblighi contrattuali con specifico riferimento agli aspetti inerenti l'applicazione delle normative sulla sicurezza (DLgs 81/2008);

- b. Realizzazione di interventi sugli impianti e sulla struttura senza il rispetto della normativa vigente e senza disporre delle autorizzazioni del Comune;
- c. Mancata osservanza degli obblighi assunti con la Convenzione;
- d. Indisponibilità a concedere l'impianto al Comune per le iniziative messe in atto e/o patrocinate dallo stesso;
- e. Aver procurato danni alla struttura, all'allestimento, all'impiantistica, agli attrezzi, agli infissi, etc.;
- f. Non fruibilità prolungata dell'Impianto;
- g. Rilevanti motivi di interesse pubblico che comportino la risoluzione parziale o totale del rapporto.
- h. Mancato pagamento dei canoni o delle quote dovute, trascorsi 60 gg. dal ricevimento dell'intimazione alla regolarizzazione effettuata a mezzo di A.R.

## TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

### Art. 19 - Norme transitorie

- 1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle concessioni degli impianti sportivi deliberate successivamente alla data di esecutività della deliberazione di approvazione, salvo quanto previsto dall'art. 18.
- 2. Rimangono in vigore e non sono soggette a variazione o ad adeguamento, fino alla loro scadenza naturale, le concessioni in atto.

### Art. 20 - Entrata in vigore e abrogazione di norme

- 1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo la data di esecutività della Deliberazione di approvazione. Gli accordi in essere devono essere considerati decaduti, salvo che non prevedano altre scadenze.

Ogni altra disposizione, incompatibile con quanto previsto nel presente Regolamento si intende abrogata.

Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle normative vigenti.